Comune di Conco

Provincia di Vicenza

BILANCIO CONSOLIDATO DELL'ESERCIZIO 2017

RELAZIONE SULLA GESTIONE CONSOLIDATA

E

NOTA INTEGRATIVA

(art. 11 bis, co. 2, lettera a) del d.lgs. 118/2011 e p.c. all. 4/4)

RELAZIONE SULLA GESTIONE **3**

1.1, LE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI CONCO 4

1.2, IL G.A.P. E L'AREA DI CONSOLIDAMENTO 6

1.3, RISULTATI RIEPILOGATIVI DELLA GESTIONE CONSOLIDATA 7

1.4, RIEPILOGO DEI VALORI DI BILANCIO 8

1.5, ANALISI COMPARATIVA RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE 11

1.6, ULTERIORI INFORMAZIONI 12

NOTA INTEGRATIVA **13**

2.1, Il G.A.P. E L'AREA DI CONSOLIDAMENTO 14

2.2, CRITERI E PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO 19

2.2.1, Criteri generali di redazione del bilancio consolidato 22

2.2.2, Criteri di formazione e valutazione delle voci di bilancio 23

2.3, CONSOLIDAMENTO DEI BILANCI 38

2.4, ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DEL BILANCIO 42

2.5, ULTERIORI INFORMAZIONI 44

2.5.1, Personale e compensi spettanti agli amministratori e agli altri organi 44

2.5.2, Informazioni in merito a perdite ripianate negli ultimi tre anni 44

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Il tema del consolidamento dei conti per il controllo della finanza pubblica è uno dei principali aspetti del processo di riforma della pubblica amministrazione, tuttora in corso, attuato, in modo particolare, con la legge di riforma della contabilità pubblica (L.196/2009 e D. Lgs. 118/2011) e la legge di attuazione del federalismo fiscale (L. 42/2009).

Il bilancio consolidato che viene qui presentato rappresenta i risultati della gestione del Comune di Conco, degli Enti ed Organismi strumentali e delle Società che a vario titolo perseguono le finalità istituzionali dell'ente, nei vari ambiti di riferimento, per l'esercizio 2017.

Il Bilancio, già previsto dall'art. 147 del T.U.E.L., viene redatto secondo le previsioni del D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 (artt. 11 bis al 11 quinquies) e s.m.i., dei principi generali e civilistici e dei principi emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.), al fine di dare una rappresentazione contabile delle scelte strategiche operate dal Gruppo di Amministrazione Pubblica.

Il bilancio consolidato viene inoltre redatto con lo scopo di ottenere una visione completa della consistenza patrimoniale e finanziaria del risultato economico del gruppo di enti che fanno capo all'amministrazione comunale sopperendo alle carenze informative e valutative del bilancio del Comune. Il bilancio consolidato pertanto non è solo uno strumento di rendicontazione ma è altresì un utile strumento di programmazione e gestione dell'intero gruppo.

Il bilancio consolidato è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale (redatti in conformità all'allegato 11 del D.P.C.M. 28.12.2011) e dalla relazione sulla gestione, di cui al punto 5 del principio contabile applicato, che comprende la nota integrativa e la relazione del Revisore dei Conti.

Il bilancio consolidato si riferisce all'area di consolidamento individuata dall'ente sulla base dei dati contabili alla data del 31.12.2017 e viene approvato, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 118/2011, entro il 30 settembre dell'anno successivo a cui si riferisce il bilancio.

Il Comune di Conco, in qualità di ente capogruppo, ha predisposto il bilancio consolidato per l'esercizio 2017, coordinandone le attività con i soggetti inclusi nel perimetro di consolidamento.

1.1, LE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI CONCO

Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato si considera qualsiasi Organismo ed Ente strumentale controllato o partecipato e società controllata o partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo.

Nell'anno 2017 le partecipazioni in società ed enti detenute dal Comune di Conco e prese in considerazione ai fini della definizione del G.A.P. e del perimetro di consolidamento sono:

- CONSIGLIO DI BACINO BRENTA (A.T.O. Brenta), con sede in Cittadella (PD) - ente strumentale partecipato - quota dello 0,4%.
- CONSORZIO DI BACINO IMBRIFERO MONTANO BRENTA - B.I.M. BRENTA - BASSANO DEL GRAPPA, con sede in Bassano del Grappa (VI) - ente strumentale partecipato - quota di partecipazione del 4,150%.
- CONSORZIO DEI COMUNI COMPRESI NEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL FIUME BACCHIGLIONE (B.I.M. Bacchiglione), sede in Schio (VI) - ente strumentale partecipato - quota del 2,150%. Il Consorzio dei comuni del bacino imbrifero montano del fiume Bacchiglione è il consorzio di bacino imbrifero dei comuni ricompresi nell'alveo del fiume Bacchiglione.
- CONSORZIO ENERGIA VENETO, con sede in Verona - ente strumentale partecipato - quota del 0,118%. Il Consorzio C.E.V., costituito nel 2002, è un'aggregazione di Enti Pubblici che si occupa di fornire soluzioni innovative ed efficienti per le attività delle Pubbliche Amministrazioni in ambito energetico. Oggi C.E.V. è il punto di riferimento di più di 1100 Soci distribuiti sull'intero territorio nazionale.
- ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A., con sede in Bassano del Grappa (VI) - società partecipata - quota del 0,500%. E.T.R.A. - Energia Territorio Risorse Ambientali è una multiutility a totale proprietà pubblica soggetta alla direzione e al coordinamento dei Comuni soci in base all'art. 30 del TUEL (Conferenza dei Servizi), che svolge una serie di servizi di rilevanza pubblica tra cui la gestione dei rifiuti e del ciclo idrico integrato. L'attività di Etra si svolge nel bacino del fiume Brenta, che si estende dall'Altopiano di Asiago ai Colli Euganei, comprendendo l'area del Bassanese, l'Alta Padovana e la cintura urbana di Padova.

Sono state inoltre considerate le partecipazioni indirette possedute dalla società E.T.R.A. S.p.a. in Sintesi S.r.l., ETRA Biogas Schiavon Soc. agricola a r.l., A.S.I. S.R.L., Etra Energia S.r.l., Unicaenergia S.r.l., Viveracqua S.C.A R.L. Pronet S.r.l. e da A.T.O. Brenta in Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop. ed in Dolomiti Energia S.p.a..

1.2, IL G.A.P. E L'AREA DI CONSOLIDAMENTO

L'area di consolidamento è stata individuata in conformità alle disposizioni riportate negli artt. 11 ter, 11 quater e 11 quinquies del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato del bilancio consolidato, allegato n. 4/4 al decreto citato.

Con deliberazioni della Giunta Comunale n. 87 del 27/12/2017, è stata effettuata la ricognizione degli enti ed organismi strumentali e delle società controllate e partecipate e sono stati approvati i due elenchi previsti dalla normativa:

- l'elenco dei componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica;
- l'elenco dei componenti inclusi nel perimetro di consolidamento.

Rientrano nel Gruppo Amministrazione Pubblica le partecipazioni indicate nella tabella sottostante di cui si riepiloga sinteticamente le attività svolte:

Denominazione	Sede legale	Percentuale di partecipazione/voti esercitabili in assemblea	Tipo di Ente
Consiglio di Bacino Brenta - A.T.O. Brenta	Cittadella (PD)	0,400%	Ente strumentale partecipato
Consorizio di Bacino Imbrifero Montano Brenta - B.I.M. Brenta - Bassano del Grappa	Bassano del Grappa (VI)	4,150%	Ente strumentale partecipato
Consorzio dei Comuni compresi nel bacino imbrifero montano del fiume Bacchiglione	Schio	2,150%	Ente strumentale partecipato
Consorzio Energia Veneto	Verona	0,118%	Ente strumentale partecipato
Energia Territorio Risorse Ambientali - ETRA S.p.a.	Bassano del Grappa	0,500%	Società partecipata

Individuato il Gruppo di Amministrazione Pubblica, si è proceduto ad identificare le partecipazioni che rientrano nel perimetro di consolidamento secondo i parametri riportati nella nota integrativa.

Rispetto al G.A.P., dal perimetro di consolidamento viene escluso il Consorzio Energia Veneto (C.E.V.) ed il B.I.M. Brenta per indisponibilità dei dati di bilancio.

1.3, RISULTATI RIEPILOGATIVI DELLA GESTIONE CONSOLIDATA

I risultati riportati dagli schemi di stato patrimoniale e dal conto economico del Gruppo di Amministrazione Pubblica del Comune di Conco rappresentano un andamento negativo della gestione dovuto per la maggiore alla perdita di gestione riporta dal Comune di Conco che ammonta ad € -430.003,73. La perdita dell'ente è dovuta ad un forte impatto negativo degli ammortamenti annui che incidono sulla macro classe B del Conto Economico per € 602.673,65. Si deve considerare infatti il rilevante patrimonio, dettagliato nello stato patrimoniale, di cui dispone l'ente.

Le altre società, ad eccezione dell'A.T.O. Brenta, riportano un risultato di gestione positivo.

L'organo di controllo per nessuna delle società/enti ha espresso osservazioni relativamente al presupposto della continuità aziendale pertanto i bilanci delle società/enti consolidati sono stati predisposti in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e corrispondono alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.

1.4, RIEPILOGO DEI VALORI DI BILANCIO

Nelle tabelle sottostanti si riportano i valori macro aggregati dello stato patrimoniale consolidato e del conto economico consolidato del Comune di Conco.

La sezione dell'attivo dello stato patrimoniale si compone di quattro macro classi, mentre nella sezione del passivo dello stato patrimoniale si trova una distinzione tra il capitale proprio e quello di terzi. Lo stato patrimoniale rappresenta la composizione quali-quantitativa del patrimonio dell'ente alla data di riferimento. Esso presenta una forma a sezioni divise contrapposte.

ATTIVO	PASSIVO
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	A) PATRIMONIO NETTO
B) IMMOBILIZZAZIONI	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
C) ATTIVO CIRCOLANTE	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
D) RATEI E RISCONTI	D) DEBITI
	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI

Il conto economico consolidato è costituito da cinque macro classi, con struttura scalare che permette di calcolare due risultati intermedi "differenza tra componenti positivi e negativi" e "risultato prima delle imposte" prima di chiudere con la determinazione del risultato di esercizio.

Il conto economico tende a evidenziare il valore aggiunto che la gestione ha prodotto rispetto al patrimonio esistente nell'anno precedente o il valore sottratto al patrimonio, nel caso di risultato negativo. Lo schema propone dei risultati parziali e progressivi onde fornire informazioni differenziate a seconda degli elementi esaminati. È possibile così ricavare il risultato della gestione, espressione della differenza fra il valore della produzione ed il costo direttamente sopportato per la stessa.

A) Componenti positivi della gestione	
B) Componenti negativi della gestione	
Differenza fra componenti positivi e negativi della gestione	
C) Proventi ed oneri finanziari	
D) Rettifiche di valore attività finanziarie	
E) Proventi ed oneri straordinari	
Risultato prima delle imposte	
Imposte	
Risultato dell'esercizio	

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)

	2017
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0

Totale immobilizzazioni immateriali	103.401
Totale immobilizzazioni materiali	19.334.062
Totale immobilizzazioni finanziarie	35.468
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	19.472.931

Totale rimanenze	23.387
Totale crediti	900.751
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	893
Totale disponibilità liquide	584.270
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.509.301

TOTALE RATEI E RISCONTI D)	2.516

TOTALE DELL'ATTIVO	**20.984.748**

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)

	2017
Fondo di dotazione	1.698.410
Riserve	16.696.408
Risultato economico dell'esercizio	-391.069
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	18.003.748
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) (3)	18.003.748

TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	96.740

TOTALE T.F.R. (C)	21.230

TOTALE DEBITI (D)	2.092.133

TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	770.896

TOTALE DEL PASSIVO	**20.984.748**

TOTALE CONTI D'ORDINE	486.302

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2017
Totale componenti positivi della gestione A)	1.698.410
	16.696.408
Totale componenti negativi della gestione (B)	-391.069
	18.003.748
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	18.003.748
Totale proventi finanziari Totale oneri finanziari	96.740
totale (C)	21.230
totale (D)	2.092.133
totale proventi straordinari totale oneri straordinari	770.896
Totale (E) (E20-E21)	20.984.748
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	486.302
	1.698.410
Imposte (*)	16.696.408
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	**-391.069**
Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	18.003.748

1.5, ANALISI COMPARATIVA RISPETTO ALL'ESERCIZIO PRECEDENTE

Non è possibile confrontare i risultati del bilancio consolidato del Comune di Conco con i valori del bilancio consolidato 2016 poiché il 2017 è il primo anno in cui il Comune approva il bilancio del Gruppo di Amministrazione Pubblica.

1.6, ULTERIORI INFORMAZIONI

Fatti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Dall'analisi delle note integrative e delle relazioni sulla gestione degli enti consolidati risulta che **NESSUN** ente, organismo o società comunica fatti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell'art. 2428, co. 2, al punto 6 bis del Codice Civile

Ai sensi dell'art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile, ai fini delle informazioni in merito all'utilizzo di strumenti finanziari, non sussistono rischi finanziari.

Ambiente

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati danni causati all'ambiente per cui il gruppo è stato dichiarato colpevole in via definitiva.

NOTA INTEGRATIVA

Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*" ha innovato l'ordinamento contabile delle regioni ed enti locali, prevedendo in particolare, all'art. 11-bis, l'obbligo di approvare il bilancio consolidato con i propri Enti ed Organismi strumentali partecipati e controllati e le Società controllate e partecipati con lo scopo di fornire una informazione complessiva circa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo unitamente considerato.

La nota integrativa è redatta ai sensi del principio contabile n. 4/4 allegato al citato decreto e costituisce una sorta di nota metodologica nella quale si espone dettagliatamente il percorso seguito dall'Ente necessario al consolidamento dei bilanci. L'area e i principi di consolidamento, i criteri di valutazione più significativi, nonché il contenuto delle voci principali di stato patrimoniale e di conto economico, sono esposti di seguito.

2.1, Il G.A.P. E L'AREA DI CONSOLIDAMENTO

L'area di consolidamento è stata individuata in conformità alle disposizioni riportate negli artt. 11 ter, 11 quater e 11 quinquies del D.Lgs. n. 118/2011 e del principio contabile applicato del bilancio consolidato, allegato n.4/4 al decreto citato. Con deliberazioni della Giunta Comunale, approvata entro il termine dell'esercizio di riferimento, è stata effettuata la ricognizione degli enti ed organismi strumentali e delle società controllate e partecipate e sono stati approvati i due elenchi previsti dalla normativa: l'elenco dei componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica ed elenco dei componenti inclusi nel perimetro di consolidamento. A seguito dell'approvazione del rendiconto del bilancio si è proceduto quindi all'aggiornamento di tali elenchi con delibera di Giunta Comunale.

Seguendo le indicazioni del richiamato principio contabile del bilancio consolidato, sono stati considerati appartenenti al Gruppo Amministrazione Pubblica:

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
    1. gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte

strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2. gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2 del decreto, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento

dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1. le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2.le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota

significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Il punto 3.1 del principio contabile applicato consente di non inserire nel perimetro di consolidamento gli enti e le società del gruppo nei casi di:

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le regioni e le province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
    a. totale dell'attivo,
    b. patrimonio netto,
    c. totale dei ricavi caratteristici;
b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali) .

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

Alla luce dei suddetti principi, con la sopraccitata delibera, è stato approvato l'elenco dei componenti del Gruppo Amministrazione Pubblica e l'elenco dei componenti del gruppo inclusi nel perimetro di consolidamento, in quanto rilevanti rispetto ai seguenti parametri relativi al Comune di Conco.

Comune di Conco	Valori approvati	Parametri di riferimento (10%)
Totale dell'attivo	19.453.427,28 €	1.945.342,73 €
Patrimonio netto	17.964.814,13 €	1.796.481,41 €
Totale dei ricavi caratteristici	1.932.360,09 €	193.236,01 €

In ossequio al punto 3.1 del principio contabile allegato n. 4/4 al decreto legislativo n. 118 del 2011, si riepiloga la versione definitiva dell'elenco degli enti, organismi e società facenti parte il Gruppo di Amministrazione Pubblica.

Denominazione	Percentuale di partecipazione/ voti esercitabili in assemblea	Tipo di Ente
Consiglio di Bacino Brenta - A.T.O. Brenta	0,400%	Ente strumentale partecipato
Consorizio di Bacino Imbrifero Montano Brenta - B.I.M. Brenta - Bassano del Grappa	4,150%	Ente strumentale partecipato
Consorzio dei Comuni compresi nel bacino imbrifero montano del fiume Bacchiglione	2,150%	Ente strumentale partecipato
Consorzio Energia Veneto	0,118%	Ente strumentale partecipato
Energia Territorio Risorse Ambientali - ETRA S.p.a.	0,500%	Società partecipata

Il perimetro di consolidamento, rispetto al G.A.P., esclude il Consorzio Energia Veneto ed il B.I.M. Brenta per indisponibilità dei dati di bilancio.

2.2, CRITERI E PRINCIPI DI CONSOLIDAMENTO

Il bilancio consolidato relativo all'esercizio 2017 chiuso al 31/12/2017 è redatto in conformità alle disposizioni del D.Lgs.. 118/2011 e degli allegati al decreto; in particolare del principio contabile applicato del bilancio consolidato, allegato n.4/4. Per quanto non specificatamente previsto dal D.Lgs. 118/2011, si è fatto rinvio agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile e ai principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità ed in particolare all'OIC n. 17 relativo al bilancio consolidato.

Ai fini del consolidamento sono stati usati i bilanci chiusi alla data del 31/12/2017 del Comune e degli organismi/enti/società sopra elencati, approvati dai competenti organi del comune e dei singoli organismi/enti/società, con la precisazione che:

- i prospetti di conto economico e stato patrimoniale del Comune sono stati redatti secondo gli schemi di cui all'allegato 11 del d.lgs. n. 118/2011;

- i bilanci delle società e degli enti strumentali che adottano la contabilità economico-patrimoniale sono redatti secondo lo schema previsto dall'articolo 2423 del codice civile, e dal d.lgs. n. 139/2015. [1]

Per ricondurre i bilanci dei singoli soggetti inclusi nel perimetro ad avere la omogeneità necessaria per il consolidamento, il D.M. 11 agosto 2017, di modifica del p.c. all. 4/4 al D.Lgs. 118/2011, ha posto in capo alle società/enti strumentali l'obbligo di riclassificare lo stato patrimoniale ed il conto economico secondo lo schema di cui all'allegato 11 al D.Lgs. 118/2011 nonché di fornire le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi dell'armonizzazione contabile, se non presenti nella nota integrativa.

[1] In particolare, per quanto riguarda i bilanci delle società, si rammenta che il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, recante "*Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le società di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge*", ha reso i bilanci delle società e degli enti strumentali che adottano la contabilità economico patrimoniale non omogenei con il bilancio del comune e degli enti che adottano la contabilità finanziaria. In particolare:

- nello stato patrimoniale scompaiono azioni proprie (portate a diminuzione del patrimonio netto), conti d'ordine e aggi e disaggi di emissione;
- i costi di ricerca, sviluppo, pubblicità capitalizzati sono eliminati dalle immobilizzazioni;
- sono presenti specifiche voci per i derivati attivi e passivi e per le operazioni intrattenute con le imprese sottoposte al controllo delle controllanti oltre che nel patrimonio netto una riserva per le operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi;
- nel conto economico mancheranno gli oneri e i proventi straordinari e i componenti eccezionali sono spiegati nelle note al bilancio;
- si dà evidenza dei rapporti con le imprese sottoposte al controllo del controllante nella parte finanziaria del conto economico (classe D) attraverso gli oneri e i proventi che derivano dalla valutazione al fair value dei derivati;
- è presente una riserva di copertura nelle poste del patrimonio netto che rappresenta la riserva per la copertura del rischio di variazione dei flussi finanziari futuri;
- non sono presenti i conti d'ordine, le informazioni sugli impegni e i rischi sono commentati analiticamente nelle note al bilancio;
- il fair value è il criterio di base per la misurazione degli strumenti finanziari derivati, e continua ad essere vietato per la misurazione delle altre attività e passività, a meno che sia consentito da una specifica legge di rivalutazione;
- l'avviamento si ammortizza in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizza al massimo in dieci anni. È concessa una deroga per i saldi del bilancio 2015. Ripristino di valore dell'avviamento: viene espressamente precisato il divieto di ripristino delle svalutazioni dell'avviamento;
- i costi di sviluppo: si ammortizzano in base alla vita utile. Nei rari casi in cui questa non è determinabile si ammortizzano al massimo in cinque anni;
- è abrogato il criterio di valutazione costante per le attrezzature industriali e commerciali costantemente rinnovate e per le rimanenze.

Prima della redazione vera e propria del bilancio consolidato, l'amministrazione pubblica capogruppo ha provveduto a comunicare ai soggetti interessati la loro inclusione nel perimetro di consolidamento e le necessarie direttive.

Tali direttive riguardano:

1. le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato. I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento. I bilanci consolidati delle sub-holding sono trasmessi entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento. L'osservanza di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio consolidato. Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.
2. le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato. Di norma i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato.
3. le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel presente principio, se non in contrasto con la disciplina civilistica , per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica.

Il Comune di Conco ha provveduto a richiedere tali informazioni a seguito della deliberazione di Giunta Comunale del 27/12/2017.

2.2.1, Criteri generali di redazione del bilancio consolidato

Il bilancio dell'esercizio chiuso il 31/12/2017, di cui la presente Nota integrativa costituisce parte integrante, è stato predisposto in ipotesi di funzionamento e di continuità aziendale e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute.

Esso è redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo di amministrazione pubblica e il risultato economico dell'esercizio.

I criteri generali adottati per la redazione del Bilancio consolidato sono:

- *chiarezza e veridicità*: il Bilancio deve rappresentare in modo "veritiero e corretto" la situazione patrimoniale e finanziaria e reddituale dell'insieme delle imprese incluse nell'area di consolidamento;
- *uniformità*: la valutazione degli elementi devono essere eseguite adottando dei criteri uniformi;
- *continuità*: le modalità del consolidamento adottate devono essere mantenute costanti da un esercizio all'altro, salvo casi specifici motivati, per garantire comparazioni dei valori economici e patrimoniali nel tempo; in caso di mutamento dei criteri, la diversa tecnica di consolidamento deve essere applicata anche a ritroso, in modo da garantire l'uniformità dei valori contabili dell'esercizio precedente;
- *contemporaneità*: la data di riferimenti del bilancio consolidato deve essere quella del bilancio della controllante ed i bilanci dei soggetti giuridici compresi nell'area di consolidamento devono fare riferimento alo stesso arco temporale;
- *prudenza*: secondo prudenza e a tal fine sono stati indicati esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell'esercizio, mentre i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati rilevati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- *prevalenza della sostanza sulla forma:* la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;

- *rilevanza:* la rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è stata giudicata nel contesto complessivo del bilancio tenendo conto degli elementi sia qualitativi sia quantitativi;
- *competenza*: l'effetto delle operazioni e degli altri eventi aziendali è rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario. Per le amministrazioni pubbliche si fa riferimento a quanto previsto dall'allegato 4/3 al D.Lgs. 118/2011.

Si precisa che, in merito agli obblighi di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa, qualora ve ne fossero alcuni con effetti irrilevanti al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta, gli stessi non sarebbero adottati e il loro mancato rispetto sarebbe evidenziato nel prosieguo della presente Nota integrativa.

2.2.2, Criteri di formazione e valutazione delle voci di bilancio

Il principio contabile applicato prevede che il bilancio consolidato sia redatto apportando le rettifiche necessarie a rendere uniformi i bilanci dei soggetti rientranti nel perimetro di consolidamento ed in particolare relativamente ai diversi criteri di valutazione applicati (punto 4.1). Come di seguito specificato si è verificata una sostanziale omogeneità tra le aziende nell'utilizzo dei criteri di valutazione, mentre si sono manifestate differenze con i criteri adottati dal Comune capogruppo.

Lo stesso principio evidenzia che "*è accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base. La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione*".

Lo stato patrimoniale ed il conto economico e le informazioni di natura contabile contenute nella presente nota integrativa sono conformi alle scritture contabili da cui sono stati direttamente desunti.

Si riepilogano di seguito i criteri di valutazione adottati nella redazione del bilancio consolidato del Gruppo di Amministrazione Pubblica del Comune di Conco.

Valuta

I bilanci dell'ente e delle società che rientrano nel perimetro di consolidamento sono espressi in Euro (€). Le società appartenenti al gruppo non hanno eseguito operazioni in valuta estera.

Data di riferimento del bilancio

Il D.Lgs. 118/2011 prevede che gli enti approvino il bilancio consolidato con riferimento alla data del 31 dicembre. Il bilancio consolidato trae origine dal rendiconto del Comune (capogruppo) e dai bilanci redatti dalle società, enti ed organismi inclusi nell'area di consolidamento, come approvati dai rispettivi organi assembleari. La data di chiusura dei bilanci del Comune e delle società, enti ed organismi consolidati dal Comune di Conco è il 31.12.2017. Non si è pertanto dovuto operare rettifiche relative alla data di riferimento della bilancio.

ATTIVO

Criterio di valutazione delle immobilizzazioni

Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali tra le immobilizzazioni (stato patrimoniale) è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi. Le immobilizzazioni comprendono anche le attività che sono state oggetto di cartolarizzazione.

Costituiscono eccezione a tale principio i beni che entrano nella disponibilità dell'ente a seguito di un'operazione di leasing finanziario o di compravendita con "patto di riservato dominio" ai sensi dell'art. 1523 e ss del Cod. civ., che si considerano acquisiti al patrimonio dell'amministrazione pubblica alla data della consegna e, rappresentati nello stato patrimoniale con apposite voci, che evidenziano che trattasi di beni non ancora di proprietà dell'ente. L'eccezione si applica anche nei casi di alienazione di beni con patto di riservato dominio.

Criterio di valutazione delle Immobilizzazioni Immateriali

Nel caso in cui l'amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su immobili di terzi (ad es. bene in locazione) di cui si avvale, tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali ed ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua) e quello di durata residua dell'affitto.

Il costo storico delle immobilizzazioni derivanti da concessioni da altre amministrazioni è ammortizzato in un periodo temporale pari alla durata della concessione (se alla data della predisposizione del bilancio la concessione è già stata rinnovata, la durata dell'ammortamento dovrà essere commisurata al periodo complessivo della concessione, incluso il rinnovo).

L'aliquota di ammortamento per i costi pluriennali derivanti da trasferimenti in conto capitale ad altre amministrazioni pubbliche è quella applicata agli investimenti che i trasferimenti hanno contribuito a realizzare.

Le eventuali alienazioni di beni immateriali avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato l'eliminazione del loro valore residuo e l'eventuale differenza tra il valore contabile ed il valore di dismissione è stato rilevato a Conto Economico.

Criterio di valutazione delle Immobilizzazioni Materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte nello Stato Patrimoniale al costo di acquisto comprensivo di eventuali spese accessorie di diretta imputazione e al netto delle quote di ammortamento. Le spese di manutenzione di natura straordinaria sono state portate in aumento del valore dei cespiti.

Il costo delle immobilizzazioni è ripartito nel tempo attraverso la determinazione di quote di ammortamento da imputarsi al conto economico in modo sistematico, in base ad un piano di ammortamento predefinito in funzione del valore del bene, della residua possibilità di utilizzazione del bene, dei criteri di ripartizione del valore da ammortizzare (quote costanti), in base ai coefficienti indicati dalla legge.

In particolare nello Stato Patrimoniale del bilancio armonizzato del Comune gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati secondo i "Principi e le regole contabili del sistema di contabilità economica delle Amministrazioni Pubbliche" predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il criterio di ammortamento delle immobilizzazioni materiali è stato

applicato con sistematicità ed in ogni esercizio, in relazione alla residua possibilità di utilizzazione economica di ogni singolo bene o spesa. Si è tenuto conto oltre che della durata fisica dei beni, di tutti gli altri fattori che influiscono sulla durata di utilizzo "economico" quali, l'obsolescenza tecnica, l'intensità d'uso, la politica delle manutenzioni.

Le eventuali alienazioni di beni materiali avvenute nel corso dell'esercizio hanno comportato l'eliminazione del loro valore residuo e l'eventuale differenza tra il valore contabile ed il valore di dismissione è stato rilevato a Conto Economico.

Le aliquote non vengono applicate per i beni acquistati nell'esercizio, che iniziano il loro processo di ammortamento nell'esercizio successivo all'acquisto.

In generale i terreni hanno una vita utile illimitata e non devono essere ammortizzati. Le cave ed i siti utilizzati per le discariche sono inventariati nella categoria "indisponibili terreni" per cui non sono ammortizzati.

I beni, mobili, qualificati come "beni culturali" ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio o "beni soggetti a tutela" ai sensi dell'art. 136 del medesimo decreto risultano da inventario ma senza alcun valore; non sono soggetti ad ammortamento. Le immobilizzazioni in corso costituiscono parte del patrimonio dell'ente, costituito da cespiti di proprietà e piena disponibilità dell'ente non ancora utilizzabili perché in fase di realizzazione o, sebbene realizzati, non ancora utilizzabili da parte dell'ente.

Le immobilizzazioni in corso o lavori in economia, devono essere valutate al costo di produzione. Tale costo comprende:

- i costi di acquisto delle materie prime necessarie alla costruzione del bene;
- i costi diretti relativi alla costruzione in economia del bene (materiali e mano d'opera diretta, spese di progettazione, forniture esterne);
- i costi indiretti nel limite di ciò che è specificamente connesso alla produzione del bene in economia, quali, ad esempio, la quota parte delle spese generali di fabbricazione e degli oneri finanziari.

Non sono, in ogni caso, comprese, tra i costi di produzione interni di immobilizzazione, le spese generali ed amministrative sostenute dall'ente.

Sì sono riscontrate delle differenze tra le aliquote di ammortamento applicate tra i diversi soggetti che rientrano nel perimetro di consolidamento e le aliquote di ammortamento applicate dal Comune.

Di seguito si riportano le aliquote di ammortamento applicate dal Comune di Conco e dagli altri enti appartenenti al G.A.P. con la precisazione che il Comune di Conco, l'A.T.O. Brenta ed il B.I.M. Bacchiglione, adottando la contabilità secondo il D.Lgs. 118/2011 applicano i medesimi criteri di valutazione e le medesime aliquote di ammortamento che si riportano nello schema che segue. La società E.T.R.A. S.p.a. invece adotta dei coefficienti propri di ammortamento che non si è ritenuto di omogeneizzare per evitare che eventuali processi di omogeneizzazione potessero alterare la portata significativa del bilancio stesso. Si ritiene ad ogni modo che le aliquote previste dalla società partecipata siano adeguate rispetto agli elementi ammortizzati e che quindi non sottostimino né sovrastimino il valore dei cespiti.

	Aliquote 118/2011
Mezzi di trasporto stradali leggeri	20%
Mezzi di trasporto stradali pesanti	10%
Automezzi ad uso specifico	10%
Macchinari per ufficio	20%
Impianti e attrezzature	5%
Hardware	25%
Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale	2%
Equipaggiamento e vestiario	20%
Materiale bibliografico	5%
Mobili e arredi per ufficio	10%
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	10%
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	10%
Strumenti musicali	20%
Infrastrutture (demaniali e non)	3%
Fabbricati demaniali	2%
Beni immateriali	20%

Criterio di valutazione delle Immobilizzazioni Finanziarie

I crediti immobilizzati sono iscritti al valore nominale. Il valore dei crediti immobilizzati concessi dall'ente e dalle società, enti ed organismi del gruppo è determinato dallo stock di crediti concessi. Non costituiscono immobilizzazioni finanziarie le concessioni di credito per far fronte a temporanee esigenze di liquidità. Nello stato patrimoniale tali crediti sono rappresentati al netto del fondo svalutazione crediti riguardante i crediti di finanziamento.

Le partecipazioni in imprese controllate e partecipate sono iscritte sulla base del metodo del patrimonio netto. Le partecipazioni in società collegate o altre imprese sono iscritte sulla base del criterio del costo d'acquisto o al valore nominale al momento della costituzione. Il valore delle immobilizzazioni finanziarie viene rettificato dalla perdite di valore che, alla data di chiusura dell'esercizio, si ritengono durevoli. Il valore originario delle immobilizzazioni finanziarie viene ripristinato negli esercizi successivi se vengono meno i motivi della svalutazione effettuata.

Criterio di valutazione delle Rimanenze

Solamente la società E.T.R.A. valorizza al voce Rimanenze che sono valutate al minore tra il costo d'acquisto o di fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il criterio del costo medio ponderato.

Criterio di valutazione dei Crediti

Ad eccezione di E.T.R.A. S.p.a, tutti gli enti del gruppo valorizzano la voce al valore nominale rettificato del fondo svalutazione crediti con lo scopo di allineare il valore nominale a quello di presunto realizzo. Il Fondo svalutazione crediti rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell'ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Il fondo svalutazione crediti è rappresentato nel conto del patrimonio in diminuzione dell'attivo nelle voci riguardanti i crediti.

E.T.R.A. S.p.a. valuta invece i crediti ai sensi dell'art. 2426, comma 1 numero 8 del codice civile ovvero sono rilevati secondo il criterio del costo ammortizzato, ad eccezione dei crediti per i quali gli effetti dell'applicazione del costo ammortizzato, ai sensi dell'art. 2423 comma 4 del codice civile, sono irrilevanti (scadenza inferiore ai 12 mesi).

Considerato che i crediti di E.T.R.A. S.p.a. hanno scadenza perlopiù entro l'esercizio e dunque risulta ininfluente il metodo di valutazione del costo ammortizzato, si ritiene di non omogeneizzare

i criteri di valutazione.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Si riferiscono a titoli inizialmente iscritti al costo di acquisiti, comprensivo degli oneri accessori e, successivamente valutati, nel rispetto dei principi contabili, al minore tra il costo d'acquisto ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato. Per i titoli il cui prezzo medio risulta superiore a quello dell'esercizio precedente si provvede al ripristino del valore, fino alla concorrenza massima del costo di acquisto ed il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. Le eventuali rivalutazioni e svalutazioni determinate dall'adeguamento del valore dei titoli ai valori di mercato sono confluite nel conto economico alla voce D) Rettifiche di valore di attività finanziarie.

Criterio di valutazione delle Disponibilità Liquide

Tutti gli enti del gruppo adottano il criterio del valore nominale. Non si è pertanto resa necessaria alcuna rettifica di valore.

Criterio di valutazione dei Ratei e Risconti attivi

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio. Nel rispetto del principio di correlazione tra oneri e proventi sono state iscritte i n bilancio poste rettificate che riguardano:

- ratei attivi per l'accertamento di quote di proventi e di competenza dell'esercizio ma che avranno manifestazione numeraria in esercizi futuri;
- risconti attivi per stornare oneri che avranno hanno avuto manifestazione numeraria nell'esercizio ma che sono di competenza di esercizi futuri.

PASSIVO

Criterio di valutazione del Patrimonio Netto

Il patrimonio netto, alla data di chiusura del bilancio, è articolato nelle seguenti poste:

a) fondo di dotazione;

b) riserve;
c) risultati economici positivi o (negativi) di esercizio.

Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente.

Criterio di valutazione dei Fondi Rischi ed Oneri

I fondi rischi e oneri sono valorizzati sulla base dei principi di prudenza e competenza per far fronte ad oneri, passività, perdite e debiti di esistenza certa o probabile, dei quali alla data di chiusura dell'esercizio non è noto l'ammontare o la data di sopravvenienza. Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio ed iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimate con ragionevole certezza l'ammontare del relativo onere. Gli accantonamenti riflettono la migliore stima possibile dell'onere da sostenere sulla base degli elementi a disposizione alla data di redazione e bilancio.

Trattamento di Fine Rapporto

Il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) è calcolato in accordo con la normativa civilistica e del lavoro, in relazione alla durata del rapporto di lavoro, alla categoria e alla remunerazione.

Criterio di valutazione dei Debiti

I debiti sono iscritti al loro valore nominale (o di estinzione) al netto di eventuali sconto commerciali. Negli enti in contabilità finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 i debiti di funzionamento verso fornitori sono iscritti nello stato patrimoniale solo se corrispondenti a obbligazioni giuridiche perfezionate esigibili per le quali il servizio è stato reso o è avvenuto lo scambio dei beni.

E.T.R.A. S.p.a. rileva i debiti secondo il criterio del Costo Ammortizzato come definito dall'art.2426 c.2 c.c., tenendo conto del fattore temporale e del valore di presumibile realizzo, conformemente a quanto previsto dall'art. 2426, comma 1, n. 8 del codice civile.

Si ritiene di non omogenizzare la voce poiché i debiti di E.T.R.A. S.p.a. sono perlopiù debiti commerciali a breve scadenza, ciò rende sostanzialmente equiparabile il criterio del costo ammortizzato e quello del valore nominale.

Criterio di valutazione Ratei e risconti passivi

Rappresentano le partite di collegamento dell'esercizio conteggiate col criterio della competenza temporale.

I risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (accertamento dell'entrata/incasso), ma che vanno rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi. La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria.

In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi rilevati nel corso dell'esercizio sono rettificati con l'iscrizione di risconti passivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell'esercizio successivo. Le concessioni pluriennali ed i contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche sono riscontate per la quota non di competenza dell'esercizio.

Si rilevano quote di ratei passivi relativi a quote di costi che avranno la manifestazione numeraria in esercizi futuri, riferiti in particolare al salario accessorio di competenza dell'anno 2017, ma che sarà esigibile a partire dal 2018.

Criterio di valutazione della voce Garanzie, Impegni, Beni di Terzi e Rischi

I conti d'ordine relativi agli impegni evidenziano i principali impegni assunti dal gruppo nei confronti di terzi. Gli impegni sono indicati nei conti d'ordine al valore nominale desunto dalla relativa documentazione. I rischi relativi a garanzie per debiti altri su sono indicati nei conti d'ordine per un importo pari all'ammontare della a garanzia prestata. I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono iscritti nelle note esplicative e accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi. I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo probabile sono descritti nella presente nota integrativa senza procedere allo stanziamento dei fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si tiene conto dei rischi di natura remota.

CONTO ECONOMICO

Criterio di valutazione dei Ricavi di esercizio

Il valore della produzione delle società è iscritto per competenza, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi nonché delle imposte direttamente connesse agli stessi. I ricavi delle vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.

Per quanto riguarda i componenti positivi dell'esercizio, rilevati dai soggetti che adottano la contabilità contabilità economico-patrimoniale, vi è sostanziale assimilazione tra entrate accertate e ricavi. Tale equivalenza è assoluta per i primi tre titoli delle entrate, fatta salva la verifica della competenza economica e della voce trasferimenti.

Criterio di valutazione dei Proventi da tributi

La voce comprende i proventi di natura tributaria (imposte, tasse, ecc.) di competenza economica dell'esercizio. Sono di competenza economica dell'esercizio i tributi accertati nell'esercizio nella contabilità finanziaria. Sono compresi in questa voce quelli che in contabilità finanziaria sono accertamenti al titolo 1 delle entrate (Tributi).

Criterio di valutazione dei Proventi da fondi perequativi

La voce comprende i proventi di natura tributaria derivanti dai fondi perequativi di competenza economica dell'esercizio. Sono di competenza economica dell'esercizio i fondi accertati nell'esercizio 2017 in contabilità finanziaria.

Criterio di valutazione dei Proventi da trasferimenti e contributi

La voce comprende tutti i proventi relativi all'anno 2017 relativi alle risorse finanziarie correnti trasferite all'ente dallo Stato, dalla Regione, da organismi comunitari e internazionali, da altre Amministrazioni pubbliche. Il principio contabile prevede che i trasferimenti in conto capitale siano stornati per l'intero importo e sia creato un apposito "Risconto passivo" in quanto finalizzati al finanziamento di immobilizzazioni. Il provento è pertanto sospeso fino a quando il bene entrerà in funzione, quando sarà rilevato un provento come sterilizzazione della quota di ammortamento dell'immobile stesso.

Criterio di valutazione dei Ricavi dalle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici

La voce comprende tutti i proventi riferiti alla gestione di beni, alla vendita di beni e alle prestazioni di servizi. Relativamente a questa tipologia di proventi si osserva che, per gli enti in contabilità finanziaria, è parte di quanto accertato al titolo 3 delle entrate.

Criterio di valutazione degli Altri ricavi e proventi diversi

Sono compresi in questa voce i proventi di competenza economica dell'esercizio, non riconducibili ad altre voci del conto economico e che non rivestono carattere straordinario.

Componenti negativi della gestione

I costi di esercizio sono imputati, al netto dei resi, abbuoni, sconti e premi, per competenza in relazione alla quota maturata nell'esercizio. Nel caso di acquisto di beni, i relativi costi sono iscritti quando si è verificato il passaggio sostanziale e non formale del titolo di proprietà assumendo, quale parametro di riferimento, il trasferimento dei rischi e benefici. Nel caso di acquisto di servizi, i relativo costi sono iscritti quando il servizio è stato ricevuto ovvero quando la prestazione è stata conclusa. I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta sono determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta.

Per quanto concerne i componenti negativi di esercizio, sono stati considerati nell'esercizio oltre agli impegni pagati, quelli liquidati o liquidabili alla data del 31/12/2017.

Acquisti di materie prime e/o beni di consumo

Sono iscritti in tale voce i costi per l'acquisto di materie prime, merci e beni di consumo necessari al funzionamento dell'attività ordinaria.

Nel corso dell'esercizio, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011, i costi sono rilevati in corrispondenza alla liquidazione della spesa per l'acquisto dei beni (comprensivo di IVA, esclusi i costi riguardanti le gestioni commerciali), fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi.

Prestazioni di servizi

Sono iscritti in tale voce i costi relativi all'acquisizione di servizi connessi alla gestione operativa. I costi rilevati in questa voce derivano dalle spese per prestazioni di servizi.

Per gli enti che adottano la contabilità finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011, le somme liquidate relativamente a costi ed oneri per prestazioni di servizi registrati in contabilità finanziaria costituiscono costi di competenza dell'esercizio, fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico al fine di considerare eventuali ratei passivi e risconti attivi.

Utilizzo beni di terzi

Sono iscritti in tale voce i corrispettivi per l'utilizzo di beni di terzi, nella sostanza i fitti passivi ed i noleggi.

Trasferimenti e contributi

Sono iscritti in tale voce le risorse finanziarie correnti trasferite in assenza di controprestazione ad altri soggetti, quali: amministrazioni pubbliche, imprese, associazioni, cittadini. Pertanto, la liquidazione di spese per trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche e a privati costituisce un onere di competenza dell'esercizio.

Personale

Sono iscritti in tale voce tutti i costi sostenuti nell'esercizio per il personale dipendente (retribuzione, straordinari, indennità, oneri previdenziali ed assicurativi a carico dell'ente, indennità di fine servizio erogato dal datore di lavoro) al lordo del costo del lavoro accessorio che sarà liquidato in esercizi successivi. Si precisa che la voce di costo personale non comprende i componenti straordinari della retribuzione, quali ad esempio gli arretrati, che sono inseriti tra gli oneri straordinari.

Ammortamenti di immobilizzazioni materiali e immateriali

Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva, tenendo delle aliquote previste dai decreti ministeriali o adottati dalle singole società del gruppo. Trova allocazione in tale voce anche la quota di costo relativa ai costi pluriennali che, nel rispetto del principio della competenza, sono ripartiti su più esercizi. La procedura di ammortamento è necessaria per le immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel

tempo in quanto soggette a deperimento o obsolescenza. Gli ammortamenti compresi nel conto economico rilevano le quote di ammortamento annuali di competenza dell'esercizio.

Svalutazioni dei crediti

L'accantonamento rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento quale quota di presunta inesigibilità che deve gravare sull'esercizio in cui le cause di inesigibilità si potrebbero manifestare con riferimento ai crediti iscritti nello stato patrimoniale.

Negli enti in contabilità finanziaria corrisponde all'incremento di F.C.D.E. risultante nel rendiconto finanziario fra l'anno 2016 e l'anno 2017 aumentato della quota di crediti inesigibili stralciati dal conto del bilancio come da principio contabile allegato n.4/3 al punto 6.2 b1 e ridotto degli eventuali utilizzi.

Variazioni delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo

In tale voce rientra la variazione delle rimanenze di materie prime, merci e beni di consumo acquistate e non utilizzate alla chiusura dell'esercizio. Tale variazione è pari alla differenza tra il valore iniziale ed il valore finale delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo. La valutazione delle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo è effettuata secondo i criteri di cui all'art. 2426 n. 9 del codice civile.

Oneri diversi di gestione

È una voce residuale nella quale sono rilevati gli oneri della gestione di competenza dell'esercizio non classificabili nelle voci precedenti.

GESTIONE STRAORDINARIA

Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo

Sono iscritti in tale voce i proventi di competenza economica di esercizi precedenti, che derivano da: incrementi a titolo definitivo del valore di attività (decrementi del valore di passività) rispetto alle stime precedentemente operate.

Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo

Sono iscritti in tale voce gli oneri aventi competenza economica in esercizi precedenti ma da cui derivano a titolo definitivo decrementi del valore di attività, connessi principalmente al valore delle immobilizzazioni o dei crediti.

Plusvalenze patrimoniali

Corrispondono alla differenza positiva tra il corrispettivo o indennizzo conseguito, al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il valore netto delle immobilizzazioni iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale e derivano da:

(a) cessione o conferimento a terzi di immobilizzazioni;

(b) permuta di immobilizzazioni;

(c) risarcimento in forma assicurativa o meno per perdita di immobilizzazione.

Minusvalenze Patrimoniali

Hanno significato simmetrico rispetto alle plusvalenze, e accolgono quindi la differenza, ove negativa, tra il corrispettivo o indennizzo conseguito al netto degli oneri accessori di diretta imputazione e il corrispondente valore netto delle immobilizzazioni iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale.

Altri oneri e costi straordinari

Sono allocati in tale voce gli altri oneri e costi di carattere straordinario di competenza economica dell'esercizio. Vi trovano allocazione le spese liquidate riconducibili ad eventi straordinari (non ripetitivi). La voce riveste carattere residuale, trovando allocazione in essa tutti i valori economici negativi non allocabili in altra voce di natura straordinaria.

Per gli enti che adottano la contabilità finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 sono state rilevate:

- nella voce E .24 c. del conto economico le "Insussistenze del passivo" dei minori residui passivi iscritti come debiti nel conto del patrimonio dell'anno precedente;
- nella voce E.24 c. del conto economico le "Sopravvenienze attive" dei maggiori residui attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell'anno precedente, nonché il valore delle immobilizzazioni acquisite gratuitamente;

- nella voce E. 25 b. del conto economico le “Insussistenze dell’attivo” dei minori residui attivi iscritti come crediti nel conto del patrimonio dell’anno precedente;
- le plusvalenze (voce E.24 d.) o minusvalenze (voce E.25 c.) patrimoniali derivanti dalla cessione di cespiti (pari alla differenza tra indennizzo o prezzo di cessione e valore contabile residuo).

IMPOSTE

Lo stato patrimoniale ed il conto economico delle società e degli enti compresi nell’are dai consolidamento comprendono, oltre alle imposte correnti anche le imposte anticipate e differite. Le imposte anticipate e differite derivanti dalle differenze temporanee tra il valore attribuiti ad una attività o una passività secondo i criteri civilistici il valore attribuito alla medesima attività o passività ai fini discali sono iscritte sin base ai principi di prudenza e competenza.

Sono inseriti, rispettando il principio della competenza economica, gli importi riferiti a imposte sul reddito e IRAP corrisposte dall’ente durante l’esercizio. Per gli enti in contabilità finanziaria si considerano di competenza dell’esercizio le imposte liquidate nella contabilità fatte salve le rettifiche e le integrazioni effettuate in sede di scritture di assestamento economico. Gli altri tributi sono contabilizzati nella voce oneri diversi di gestione salvo che debbano essere conteggiati ad incremento del valore di beni (ad es. IVA indetraibile).

Nel rispetto dei principi contabili di riferimento, eventuali imposte anticipate vengono rilevate se sussistenza la ragionevole certezza dell’esistenza. Per quanto riguarda le imposte differite, esse non vengono contabilizzate nel caso in cui esista scarsa possibilità che tale debito insorga.

2.3, CONSOLIDAMENTO DEI BILANCI

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate nei paragrafi precedenti, sono stati aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri):

- per l'intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali e delle società controllate (cd. metodo integrale);
- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate (cd. metodo proporzionale).

Per il consolidamento di tutti gli enti, organismi e società che rientrano nel perimetro di consolidamento del Comune di Conco è stato utilizzato il metodo di consolidamento proporzionale utilizzando come percentuale le frazione di patrimonio netto di proprietà dell'ente ovvero la quota parte dei diritti al voto.

Nel bilancio consolidato viene rappresentata la quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico qualora sia stato applicato il metodo di consolidamento integrale. Nel caso del Comune di Conco non è stato applicato il metodo integrale e pertanto le voci relative agli interessi di terzi non sono valorizzate.

In base ai principi di consolidamento, il bilancio consolidato del Gruppo di Amministrazione Pubblica deve includere solamente le operazioni che gli enti inclusi nel perimetro hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. "*Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che lo stesso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici*".

Nella fase di consolidamento dei bilanci dei diversi organismi ricompresi nel perimetro si è proceduto ad eliminare le operazioni e i saldi reciproci intervenuti tra gli stessi organismi al fine di riportare nelle poste del bilancio consolidato i valori effettivamente generali dai rapporti con soggetti estranei al gruppo. In sintesi i passaggi operativi posti in essere sono i seguenti:

1. individuazione delle operazioni avvenute nell'esercizio all'interno del gruppo, distinte per tipologia (rapporti finanziari debito/credito, acquisto/vendita di beni e servizi, operazioni relative ad immobilizzazioni, pagamento di dividendi, trasferimenti in conto capitale e di parte corrente, ecc.);

2. individuazione delle modalità di contabilizzazione delle operazioni verificatesi all'interno del gruppo (esempio: voce di ricavo rilevata dalla società controllata, collegata alla voce di costo per trasferimento di parte corrente da parte del Comune);
3. verifica della corrispondenza dei saldi reciproci e individuazione dei disallineamenti in termini qualitativi e quantitativi;
4. elisione delle partite e sistemazione contabile dei disallineamenti.

Laddove le partite infragruppo risultavano coincidenti negli importi si è proceduto alla loro totale eliminazione nelle corrispondenti voci di bilancio. Per la gestione delle differenze riscontrate nell'elisione delle partite infragruppo sono stati interessati i conti *Differenze da consolidamento* e *Riserve di consolidamento* affinché questi riflettessero solo lo scostamento tra il valore contabile delle partecipazioni e il relativo valore della quota di patrimonio netto.

A bilanciamento dello squilibrio sono stati pertanto rilevati nello stato patrimoniale consolidato i maggiori debiti e crediti segnalati rispetto alle partite correlate e sono stati rilevati nel conto economico consolidato i maggiori costi e ricavi segnalati rispetto alle partite correlate.

Le principali operazioni di eliminazione-elisione riguardano:

- eliminazione del valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo con la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo ed analoga eliminazione dei valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e delle corrispondenti quote del patrimonio netto;
- eliminazione degli utili e delle perdite derivanti da operazioni infragruppo;
- eliminazione dei debiti/crediti e dei costi/ricavi.

Si precisa che in caso di operazioni oggetto di un difforme trattamento fiscale, l'imposta, ai sensi di quanto prevede il principio contabile all. 4/4 al d.Lgs. n. 118/2011, non è oggetto di elisione.

Pertanto l'I.V.A. pagata dal Comune relativamente ad operazioni di natura istituzionale ai componenti del Gruppo per i quali l'I.V.A. è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato. Non sono state oggetto di eliminazione le operazioni infragruppo di importo irrilevante.

Sono state operate le seguenti rettifiche relative ad operazioni avvenute tra la capogruppo e le società che rientrano nel perimetro di consolidamento.

DESCRIZIONE	VOCE DARE		VOCE AVERE		DARE	AVERE
Si elidono i rapporti di ricavo/ costo tra il Comune ed il B.I.M. BACCHIGLIONE per €1.917,37 che il Comune registra come RICAVO ed il BIM come costo	A 3 a)	Proventi da trasferimenti correnti	B 12 a)	Trasferimenti correnti	41	41

Si elidono i ricavi che E.T.R.A. registra per il servizio idrico integrato fatturato al Comune per € 2.988,19	A 4 c)	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	B 10	Prestazioni di servizi	15	15

Si elidono i crediti registrati dalla società E.T.R.A. e, pari importo, i debiti registrati dal Comune nei confronti della società per il servizio di idrico integrato per € 1.920,42	C 2 3	Crediti verso clienti ed utenti	D 2	Debiti verso società partecipata	10	10

Per la redazione del bilancio consolidato è necessario determinare l'ammontare e la natura della differenza tra il valore della partecipazione risultante dal bilancio della capogruppo e il valore della corrispondente frazione del patrimonio netto alla data di acquisto della partecipazione medesima (valore netto contabile). Considerato che le partecipazioni sono state acquisite in esercizi remoti rispetto a quello di redazione del bilancio consolidato, e non risulta disponibile una valida documentazione che consenta di determinare i valori correnti delle attività e passività alla data di acquisto, il valore netto contabile è stato considerato al valore corrente attuale. Ciò risulta necessario al fine di stornare il valore della partecipazione iscritta nell'attivo con la corrispondente quota del patrimonio netto, senza considerare il risultato dell'esercizio derivante dal conto economico consolidato. Se la differenza è positiva (il patrimonio netto della società ha un valore inferiore al costo di acquisto) dovrà essere imputata, alternativamente sulla base delle valutazioni per ogni singolo soggetto, ad avviamento, perdita nel conto economico ovvero riduzione delle riserve di consolidamento, mentre se è negativa (il patrimonio netto della società ha un valore superiore al costo di acquisto) tale differenza dovrà essere imputata o a "riserva di consolidamento" ovvero accantonata a Fondo rischi perdite future.

Il Comune di Conco ha operato le seguenti rettifiche in merito all'elisione del valore delle partecipazioni.

DESCRIZIONE	VOCE DARE		VOCE AVERE		DARE	AVERE
Eliminazione del valore delle partecipazioni iscritte nell'attivo immobilizzato e la relativa quota di P.N. al netto dell'utile dell'esercizio.	A)	Patrimonio nette delle società/enti			932.500	
	B I 5	Avviamento	A II d)	Riserva indisponibile	17.739	
			B IV 1 b)	Partecipazioni in imprese partecipate		950.238

2.4, ANALISI DELLE PRINCIPALI VOCI DEL BILANCIO

Liquidità

Le attività finanziarie della società abbiano una buona qualità creditizia in quanto composte esclusivamente da depositi bancari e postali disponibili a vista per far fronte alle esigenze finanziarie derivanti dalla gestione del capitale circolante.

Incidenza dei ricavi imputabili alla controllante rispetto al totale dei ricavi propri

Il Comune di Conco contribuisce alla produzione dei ricavi delle società appartenenti al gruppo come esplicitato nella tabella che segue

	A.T.O. Brenta	Consorzio dei Comuni compresi nel bacino imbrifero montano del fiume Bacchiglione	Energia Territorio Risorse Ambientali-ETRA S.p.a.	TOTALE
totale componenti positivi della gestione A)	761.006	331.886	172.035.172	173.128.064
Ricavi imputabili alla controllante	0	0	2.988	2.988
Percentuale di contribuzione alla produzione dei ricavi	**0,000%**	**0,000%**	**0,002%**	**0,002%**

Proventi ed oneri finanziari

Si segnala che il Comune di Conco ha sostenuto oneri finanziari (interessi passivi) per € 83.798,10 per la maggior parte legati ai debiti a medio lungo termine contratti. Si riportano il totale proventi ed oneri finanziari dei componenti del gruppo (pro quota).

	Comune	A.T.O. Brenta	Consorzio dei Comuni compresi nel bacino imbrifero montano del fiume Bacchiglione	Energia Territorio Risorse Ambientali-ETRA S.p.a.	TOTALE
Totale proventi finanziari	37.231	0	0	5.234	**42.465**
Totale oneri finanziari	32.925	0	0	6.052	**38.977**

Proventi ed Oneri straordinari

Si ritengono significativi i proventi ed oneri straordinari relativi alla gestione del Comune.

In particolare ammontano ad € 22.250,99 i proventi straordinari dell'ente interamente legati a Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo.
Gli oneri straordinari invece ammontano ad € 28.143,66 dovuti interamente a sopravvenienze passive.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati

Nessuna delle società consolidate riporta informazioni riguardanti il possesso di strumenti derivati.

Immobilizzazioni finanziarie

La società E.T.R.A. S.p.a. detiene le seguenti partecipazioni:

- Sintesi s.r.l. (Capitale sociale Euro 13.475);
- Etra Biogas Schiavon Soc. agricola a.r.l (Capitale sociale Euro 100.000 i.v.);
- ASI s.r.l. (Capitale sociale Euro 50.000 i.v.);
- Etra Energia srl (Capitale sociale Euro 100.000 i.v.);
- Unicaenergia srl (Capitale sociale Euro 70.000 i.v.);
- Viveracqua scarl (Capitale sociale Euro 105.134 i.v.);
- Pronet S.r.l. (Capitale sociale Euro 20.266 i.v.)

L'A.T.O. Brenta segnala partecipazioni nella cooperativa CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOC. COOP. dello 0,42% ed in DOLOMITI ENERGIA S.P.A. dello 0,199%.

Ratei e risconti

Comune capogruppo: Ratei e risconti attivi sono quote di costo liquidate nell'esercizio 2016 ma di competenza dell'esercizio successivo, si tratta per lo più di affitti passivi, spese condominiali e assicurazioni.
I risconti attivi della società E.T.R.A. sono dovuti per la maggiore ai canoni di manutenzione software.

2.5, ULTERIORI INFORMAZIONI

In questa sezione si riportano altre informazioni richieste dal principi contabili applicato 4/4 allegato al D.Lgs. 118/2011.

2.5.1, Personale e compensi spettanti agli amministratori e agli altri organi

La nota integrativa riporta cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento. I componenti dell'amministrazione comunale di Conco non ricevono alcun compenso per l'espletamento delle medesime funzioni nelle imprese incluse nel consolidamento.

Si riportano inoltre le informazioni relative alla spesa per il personale sostenute dai soggetti che rientrano nel perimetro di consolidamento.

	Comune	**A.T.O. Brenta**	**Consorzio dei Comuni compresi nel bacino imbrifero montano del fiume Bacchiglione**	**E.T.R.A.**	**Totale**
Personale	469.746	168.318	11.600	41.375.625	**42.025.289**

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al libro matricola. Nel corso dell'esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, per cui il gruppo è stato dichiarato definitivamente responsabile.

2.5.2, Informazioni in merito a perdite ripianate negli ultimi tre anni

Il Comune di Conco, negli ultimi tre esercizi, non è intervenuto per ripianare perdite delle società, enti e organismi compresi nell'area di consolidamento.